

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

(B.U.29 dicembre 2009, n.52)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. ⁽¹⁾

2. ⁽²⁾

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2) ⁽³⁾

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 2bis) ⁽⁴⁾

Art. 4

(Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete. Modificazioni all'articolo 3)

1. ⁽⁵⁾

2. ⁽⁶⁾

3. ⁽⁷⁾

4. ⁽⁸⁾

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4) ⁽⁹⁾

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 5)

1. ⁽¹⁰⁾

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 3/2006 è abrogato.

3. ⁽¹¹⁾

4. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 3/2006 è abrogato.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6) ⁽¹²⁾

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 6bis) ⁽¹³⁾

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 6ter) ⁽¹⁴⁾

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 6quater) ⁽¹⁵⁾

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 8)

1. ⁽¹⁶⁾

2. Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato.

Art. 12

(Modificazione all'articolo 9) ⁽¹⁷⁾

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 10)

1. ⁽¹⁸⁾

2. ⁽¹⁹⁾

3. ⁽²⁰⁾

4. ⁽²¹⁾

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 11) ⁽²²⁾

Art. 15

(Modificazione all'articolo 13) ⁽²³⁾

Art. 16

(Modificazione all'articolo 14) ⁽²⁴⁾

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50

Art. 17

(Modificazione all'articolo 17) ⁽²⁵⁾

Art. 18

(Modificazione all'articolo 18)

1. ⁽²⁶⁾

2. ⁽²⁷⁾

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006, come sostituito dall'articolo 7, si applica alle iniziative finanziate e non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della l.r. 3/2006, sono considerate ammissibili, secondo i parametri tecnico-economici stabiliti dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, come modificato dall'articolo 6, comma 3 della presente legge, le domande di agevolazione relative all'installazione di generatori funzionanti a biomassa legnosa con riferimento alle spese sostenute in data successiva al 1° giugno 2006, purché le medesime domande siano già state presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o siano presentate non oltre sessanta giorni dalla medesima data.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la l.r. 3/2006, fatta eccezione per l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, non si applica alle attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

Art. 20

(Disposizione di coordinamento)

1. Le parole: "Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete", ovunque ricorrano nella l.r. 3/2006, sono sostituite dalle seguenti: "Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia)", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 21

(Ulteriore finanziamento dell'articolo 5 della l.r. 3/2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della l.r. 3/2006, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e tenuto conto dell'articolo 19, è autorizzata per l'anno 2009 la maggiore spesa di euro 1.800.000.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 10, 19 e 21 è determinato complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2009, euro 1.500.000 per l'anno 2010 e euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) per l'anno 2009:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) e sugli accantonamenti previsti dall'allegato n. 1:

1.1. al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.1 (Recupero e valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Interventi in materia di termovalorizzazione) per euro 300.000, al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) per euro 300.000 e al punto B.2.2 (Disposizioni per l'attuazione di interventi e iniziative della Regione per la promozione della pratica sportiva) per euro 200.000;

1.2. al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per euro 480.000 e al punto B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 20.000;

2) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per euro 500.000;

b) per l'anno 2010, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.3 per euro 500.000 e al punto B.1.4 per euro 1.000.000 dell'allegato n. 1;

c) per l'anno 2011, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020 per euro 1.000.000, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.4 dell'allegato n. 1.

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere, per euro 500.000 per l'anno 2010, sull'accantonamento previsto al punto A.1 (Incentivi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) e per annui euro 1.000.000 sull'accantonamento previsto al punto A.3 (Attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 2/B al medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

(Efficacia della legge)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, comma 2, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2010.

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(3) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(4) Inserisce l'art. 2bis nella della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(5) Modifica il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(8) Aggiunge il comma 3bis all'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(9) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(10) Modifica il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(11) Modifica il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(12) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(13) Inserisce l'art. 6bis nella L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(14) Inserisce l'art. 6ter nella L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(15) Inserisce l'art. 6quater nella L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(16) Modifica il comma 1 dell' art. 8 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(17) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(18) Modifica il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(19) Inserisce il comma 1bis nell'art. 10 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(20) Modifica il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(21) Modifica il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(22) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(23) Modifica il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(24) Modifica il comma 2 dell'art. 14 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(25) Modifica il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(26) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(27) Modifica il comma 2 dell'art. 18 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.